

**PROGETTO DI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

delle società
“Cinevision Srl Unip.”
“Futureland Srl Unip.”
“I-Contact Srl Unip.”
“Pubblicità Locale Srl Unip.”

nella società per azioni
“AMM Spa”

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE (artt. 2501-ter e 2505 cod. civ.)

PREMESSA

- 1 gli organi amministrativi delle società **AMM Spa** (da qui in avanti **AMM** o **Incorporante**), con sede in Via Roma 26, 52100 Arezzo (AR), **Cinevision Srl Unip.** (da qui in avanti **Cinevision** o **Incorporanda 1**), con sede in Via Paisiello 15/A, 70015 Noci (BA), **Futureland Srl Unip.** (da qui in avanti **Futureland** o **Incorporanda 2**), con sede in Via degli Artigiani 3, 20811 Cesano Maderno (MB), **I-Contact Srl Unip.** (da qui in avanti **I-Contact** o **Incorporanda 3**), con sede in Via Masi Simonetti 48, 32100 Belluno (BL), **Pubblicità Locale Srl Unip.** (da qui in avanti **Pubblicità** o **Incorporanda 4** e, insieme a Cinevision, Futureland e I-Contact indicate anche come **Incorporande**), con sede in Via Cesare de Titta 21, 65126 Pescara (PE), visti gli artt. 2501-ter e 2505 c.c., presentano il progetto di fusione per incorporazione di queste ultime nella prima, formato sul presupposto - già in essere, e che verrà mantenuto fino ad esaurimento della procedura di fusione - dell'appartenenza dell'intero capitale sociale delle Incorporande alla società **AMM Spa** e - in conseguenza di ciò - senza previsione di aumento del capitale sociale della società Incorporante;
- 2 l'Incorporante possiede in via diretta l'intero capitale sociale delle Incorporande e pertanto, ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., non sono state predisposte (i) la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies cod. civ. e (ii) la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ.;
- 3 la significativa e crescente evoluzione del core business di AMM impone una razionalizzazione dell'impiego delle risorse, da operare principalmente attraverso l'aggregazione delle società partecipate che peraltro svolgono attività simili e sinergiche;
- 4 la diretta concentrazione, nella controllante AMM delle attività società partecipate è ritenuta - ad unanime avviso dei rispettivi organi amministrativi - indispensabile, sia sotto il profilo strategico, sia per ottenere un miglioramento dell'attuale struttura individuale dei costi. In particolare, l'implementazione della prospettata fusione dovrebbe consentire di rendere maggiormente omogenea la conduzione aziendale dell'Incorporante, eliminando la duplicazione di costi, e sfruttando maggiori sinergie, anche territoriali, soprattutto nei settori sinora di pertinenza delle Incorporande;
- 5 per tutte le società partecipanti alla Fusione, ai sensi dell'art. 2501, co. 2, del cod. civ., non sussistono ostacoli od impedimenti alla partecipazione alla presente operazione, non essendo le medesime sottoposte a procedure concorsuali né a procedura di liquidazione;
- 6 la fusione avverrà a valori di libro, quanto all'Incorporante sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/09/2020 e, quanto alle Incorporande, sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2020 approvate, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione di Cinevision il 14/09/2020, dal Consiglio di Amministrazione di Futureland il 14/09/2020, dal Consiglio di Amministrazione di I-Contact il 14/09/2020 e dall'Amministratore unico di Pubblicità il 14/09/2020; i predetti documenti si allegano al presente progetto rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C", "D" ed "E";
- 7 la fusione non comporta alcuna modificazione dell'oggetto sociale dell'Incorporante né l'assegnazione di partecipazioni non quotate e pertanto non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.;
- 8 l'Incorporante non ha emesso azioni di risparmio né obbligazioni convertibili in azioni; le Incorporande non hanno emesso titoli di debito;
- 9 la fusione non costituisce un'operazione di "concentrazione"; essa avviene infatti tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa antitrust essendo l'Incorporante, come già precisato, unico socio delle Incorporande; conseguentemente non sussiste l'obbligo di comunicazione alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

- 10 per l'Incorporante la fusione verrà decisa dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto sociale, fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'art. 2505, co. 3 cod. civ., con domanda indirizzata alla società Incorporante entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese, che la decisione in ordine alla fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria delle società a norma dell'art. 2502, co. 1, cod. civ.;
- 11 il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel competente registro delle imprese, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali al 30.06.2020 richieste dall'art. 2501-quater cod. civ. nonché ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2017 - 31.12.2018 - 31.12.2019) delle società partecipanti.

Ciò premesso gli organi amministrativi delle suddette Società hanno proceduto a redigere il presente progetto di fusione meglio evidenziato come segue:

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Incorporante: AMM Spa

Sede legale: Via Roma 26, 52100 Arezzo (AR)

Data costituzione: 03/10/2008

Numero di iscrizione registro imprese, codice fiscale e partita Iva: 01973310517

R.E.A.: AR-152675

Capitale sociale: Euro 1.095.701,70 (deliberato), di cui Euro 780.381,50 sottoscritto e versato alla data di presentazione del presente progetto di fusione, suddiviso in n. 7.803.815 azioni ordinarie di valore nominale pari a 0,10 Euro; le azioni ordinarie di AMM Spa sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Detta società continuerà ad esistere senza modificare il proprio oggetto sociale.

Incorporanda 1: Cinevislon Srl Unip.

Sede legale: Via Paisiello 15/A, 70015 Noci (BA)

Data costituzione: 19/02/2001

Numero di iscrizione registro imprese, codice fiscale e partita Iva: 05660150722

R.E.A.: BA-431456

Capitale sociale: Euro 10.200,00, interamente versato alla data di presentazione del presente progetto di fusione.

Soci: la partecipazione è interamente detenuta da AMM Spa (100%).

Detta società verrà fusa per incorporazione nella società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

Incorporanda 2: Futureland Srl Unip.

Sede legale: Via degli Artigiani 3, 20811 Cesano Maderno (MB)

Data costituzione: 03/02/2016

Numero di iscrizione registro imprese, codice fiscale e partita Iva: 09399440966

R.E.A.: MB-1905989

Capitale sociale: Euro 300.000,00 interamente versato alla data di presentazione del presente progetto di fusione.

Soci: La partecipazione è interamente detenuta da AMM Spa (100%).

Detta società verrà fusa per incorporazione nella società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

Incorporanda 3: I-Contact Srl Unip.

Sede legale: Via Masi Simonetti 48, Belluno (BL)

Data costituzione: 01/07/2005

Numero di iscrizione registro imprese, codice fiscale e partita Iva: 01019390259

R.E.A.: BL-89810

Capitale sociale: Euro 66.667,00 interamente versato alla data di presentazione del presente progetto di fusione.

Soci: La partecipazione è interamente detenuta da AMM Spa (100%).

Detta società verrà fusa per incorporazione nella società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

Incorporanda 4: Pubblicità Locale Srl Unip.

Sede legale: Via Cesare de Titta 21, 65126 Pescara (PE)

Data costituzione: 11/01/2008

Numero di iscrizione registro imprese, codice fiscale e partita Iva: 01851460681

R.E.A.: PE-133867

Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato alla data di presentazione del presente progetto di fusione.

Soci: La partecipazione è interamente detenuta da AMM Spa (100%).

Detta società verrà fusa per incorporazione nella società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Lo statuto della società Incorporante non subirà, in dipendenza della fusione, alcuna modifica. Tale statuto ai sensi dell'art. 2501-ter, co. 1, n. 2), c.c., viene comunque allegato al presente progetto (**Allegato F**).

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Vedi punto 5.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Vedi punto 5.

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI

Richiamato quanto esposto in premessa, non si fa luogo alle menzioni previste dai punti 3, 4, 5 e si dà atto che:

- 1 la Incorporante non assegnerà azioni in sostituzione delle partecipazioni direttamente possedute nelle Incorporande;
- 2 la Incorporante non procederà ad aumento del capitale sociale a servizio della fusione;
- 3 l'intero capitale sociale delle Incorporande verrà annullato.

In seguito all'incorporazione di Cinevision, Futureland, I-Contact e Pubblicità, AMM procederà all'elisione contabile del valore di iscrizione delle partecipazioni detenute nelle suddette società e all'iscrizione del totale delle attività e delle passività assegnate dalle Incorporande per effetto della fusione.

L'annullamento avrà luogo il giorno stesso dell'efficacia "erga omnes" della fusione.

6. DECORRENZA DELL'IMPUTAZIONE A BILANCIO DELL'INCORPORANTE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ INCORPORATE

Gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504 bis, co. 2, cod.civ., decorreranno alternativamente:

- dal 1° gennaio 2021 se l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese sarà effettuata entro il 31/12/2020,
- dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese se l'iscrizione sarà effettuata dopo il 31/12/2020.

A partire dalla data di efficacia della fusione la società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, attivi e passivi facenti capo alle società Incorporande.

A parziale deroga del criterio in parola, a norma dell'art. 2504-bis, co. 3, cod. civ., le operazioni delle società Incorporande saranno imputate, ai fini contabili, al bilancio della società Incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni ai sensi dell'art. 2504 cod. civ..

La medesima decorrenza viene, inoltre, assunta ai fini delle imposte sui redditi, in ossequio alla previsione di cui all'art. 172, co. 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal D. Lgs 12 dicembre 2003, n. 344.

Si dà a tal fine atto che tutte le società partecipanti alla fusione hanno chiuso l'ultimo esercizio il 31 dicembre 2019.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Le società partecipanti alla fusione non risultano avere attribuito peculiari diritti a singoli soci, ovvero ad altri soggetti, escludendo, di fatto, la facoltà di previsione di un trattamento differenziale e riservato.

La fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche dei Warrant AMM 2019-2021, che continueranno a essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono benefici o vantaggi specifici per i componenti dell'organo di gestione delle società partecipanti alla fusione.

9. RINUNCE, DEROGHE ED ALTRE INDICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505 cod. civ. sussistono i presupposti della procedura semplificata della fusione in quanto trattasi di fusione per incorporazione di più società in un'un'altra che possiede tutte le quote delle prime e pertanto non risultano applicabili alla presente fusione i disposti di cui:

1. all'art. 2501-ter, co. 1, numeri 3, 4 e 5 cod. civ. (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, nonché la data di godimento delle azioni o quote assegnate);
2. all'art. 2501-quinquies cod. civ. (relazione illustrativa degli amministratori);
3. all'art. 2501-sexies cod. civ. (relazione degli esperti, in merito alla congruità del rapporto di cambio).

I sottoscritti dichiarano inoltre che la presente fusione non configura, in ogni caso, la fattispecie prevista dall'art. 2501-bis cod. civ..

CONCLUSIONI

Il progetto di fusione, come sopra delineato, è stato approvato dagli organi di amministrazione delle società partecipanti alla fusione e verrà, a cura dei medesimi, depositato presso:

1. il registro delle imprese del luogo in cui hanno sede le società partecipanti all'operazione a norma dell'art. 2501-ter, co. 3, cod. civ..
2. le sedì delle società partecipanti al fine di consentire ai soci di prenderne visione ed assumere una decisione consapevole in merito, unitamente ai seguenti atti:
 - a) bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e l'eventuale revisione legale dei conti.

Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione nei limiti di cui all'art. 2502, co. 2, cod. civ..

Con riferimento alla disciplina dell'informativa sulle operazioni societarie di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, avuto riguardo agli indici di rilevanza di cui all'art. 12 del suddetto regolamento, la prospettata operazione di fusione non costituisce "Operazione significativa" ai sensi del regolamento stesso.


Si precisa inoltre che ai sensi della Procedura in materia di operazioni con Parti correlate dell'Incorporante, la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllate, rispetto alle quali non vi sono interessi qualificati come significativi di altre parti correlate, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti, non si applicano le disposizioni di cui alla citata Procedura, salvo eventuali obblighi di informativa.


Letto, confermato e sottoscritto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione.


Arezzo, 14/09/2020

Allegati


- A. Situazione patrimoniale al 30 giugno 2020 di AMM Spa
- B. Situazione patrimoniale al 30 giugno 2020 di Cinevision Srl Unip.
- C. Situazione patrimoniale al 30 giugno 2020 di Futureland Srl Unip.
- D. Situazione patrimoniale al 30 giugno 2020 di I-Contact Srl Unip.
- E. Situazione patrimoniale al 30 giugno 2020 di Pubblicità Locale Srl Unip.
- F. Statuto di AMM Spa


CINEVISION SRL Unip.
Il presidente del CDA
Firmato (Omero Narducci)


FUTURELAND SRL Unip.
Il presidente del CDA
Firmato (Omero Narducci)


I-CONTACT SRL Unip.
Il presidente del CDA
Firmato (Riccardo Dragoni)


PUBBLICITÀ LOCALE SRL Unip.
L'amministratore unico
Firmato (Giacomo Gatteschi)


AMM SPA
Il presidente del CDA
Firmato (Omero Narducci)